



## **REGOLAMENTO**

### **per l'uso dello stemma e del gonfalone.**

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 47 del 10/04/2014

Esecutivo dal 10 aprile 2014

## **INDICE**

### **CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1** - Finalità

### **CAPO II - STEMMA**

**Art. 2** - Descrizione dello Stemma

**Art. 3** - Riproduzione dello stemma

### **CAPO III - GONFALONE**

**Art. 4** – Caratteristiche del Gonfalone

**Art. 5** - Presenza del gonfalone

**Art. 6** - Collocazione del gonfalone

**Art. 7** - Cerimonie religiose , processioni e cortei funebri

**Art. 8** - Porta gonfalone e scorta

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 9** - Entrata in vigore – Abolizione di norme

**CAPO I**  
**FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 1 dello Statuto Comunale, disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, che, coinvolgendo l'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale e stabilisce le disposizioni in materia di cerimoniale.

**CAPO II**  
**STEMMA**

**Art. 2 - Descrizione dello Stemma**

1. Lo stemma civico del Comune di Mascali, segno distintivo della propria personalità giuridica, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Segreteria Generale, Ufficio Araldico del 21 marzo 1997, è costituito dall'emblema: “d'azzurro alle sette torri, merlate alla ghibellina di tre, d'oro, murate di nero, chiuse dallo stesso, finestrate di uno di nero, poste due, tre, due. Ornamenti esteriori da Comune.

**Art. 3 - Riproduzione dello stemma**

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
  - sul bollo circolare, che identifica e certifica l'autenticità degli atti, con al centro lo stemma ed in corona la scritta " Comune di Mascali";
  - sulla carta e sugli atti di ufficio;
  - sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
  - sui manifesti pubblici;
  - sugli inviti diramati dal Comune di Mascali;
  - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune di Mascali;
  - sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
  - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
  - sugli automezzi comunali;
  - sul vestiario;
  - sulle targhe, sulle medaglie o su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
  - sul sito web Istituzionale del Comune;
  - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma, per fini non istituzionali, da parte di privati, associazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata, su proposta del competente ufficio, soltanto ove sussista un pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale, e limitato alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione del Comune.
3. La richiesta di riproduzione e di utilizzo deve essere inoltrata per iscritto e adeguatamente motivata dal legale rappresentante dell'associazione, ente, società, persona fisica o giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale. La domanda deve essere accompagnata da una relazione illustrativa, che dimostri l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

4. L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello stemma comporterà l'immediata revoca della concessione in uso dello stesso.

### **CAPO III GONFALONE**

#### **Art. 4 – Caratteristiche del Gonfalone**

1. Il gonfalone è l'emblema ufficiale storico del Comune, e racchiude i colori, la cultura, la storia del paese.
2. Il gonfalone del Comune di Mascali è stato regolarmente autorizzato ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Segreteria Generale, Ufficio Araldico del 21 marzo 1997.
3. Esso è rappresentato da un: drappo di giallo con bordatura azzurra, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma civico, con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del "Comune di Mascali". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternate con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune, e sul gambo ha inciso il nome. La cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali sono frangiati d'argento.

#### **Art. 5 - Presenza del gonfalone**

1. Il gonfalone è custodito presso la residenza comunale – nella stanza del Sindaco, su asta a terra, in prossimità della scrivania, accompagnato dalla bandiera italiana, europea e regionale.
2. La presenza del gonfalone deve, sempre, essere accompagnata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie civili, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità, quali:
  - Giornata della Memoria (27 gennaio).
  - Anniversario della Liberazione (25 aprile).
  - Festa del Lavoro (1 maggio).
  - Festa della Repubblica ( 2 giugno).
  - Festività del Corpus Domini.
  - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre).
  - Festa del Santo Patrono (6 novembre);
  - Lutto cittadino, regionale o nazionale.
  - Cerimonie di gemellaggio.
  - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune.
  - Cerimonie ufficiali , civili e religiose, di altri Enti e Cerimonie organizzate da corpi Militari o forze di Polizia a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
  - inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale;
  - manifestazioni che assumono significato di adesione e solidarietà dell'intera Comunità;
  - funerali di amministratori, ex amministratori pubblici, cittadini benemeriti e personaggi, la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico o religioso per la nazione, per la regione, per la provincia o per il paese. La partecipazione del gonfalone deve essere, comunque, autorizzata dalla famiglia del defunto.

## **Art. 6 - Collocazione del gonfalone**

1. Nelle cerimonie civili il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenza il gonfalone delle Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza. Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a quest'ultima.
2. Nelle cerimonie ufficiali, che si svolgono all'interno della Casa Municipale, il gonfalone è esposto accompagnando le bandiere italiana, regionale ed europea.

## **Art. 7 - Cerimonie religiose , processioni e cortei funebri**

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Regione, Provincia (dall'altro lato dell'altare). In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.
2. Nelle processioni religiose, il gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza, come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
3. Nei cortei funebri, il gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero.

## **Art. 8 - Porta gonfalone e scorta**

1. Il gonfalone sarà portato da personale ausiliario in uniforme e scortato da due agenti di polizia municipale in alta uniforme.
2. In casi eccezionali il gonfalone potrà essere portato da persona estranea al personale comunale, designata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, ma sempre scortato da agenti di polizia municipale in alta uniforme.
3. Il gonfalone sarà sempre accompagnato dal Sindaco o altro Amministratore, che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 9 - Entrata in vigore – Abolizione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi e circolari nazionali e regionali sull'ordinamento dei Comuni.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso non compatibili.